

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2006.

Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed introduce il nuovo apparato digitale;

Vista la direttiva n. 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;

Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il decreto 12 luglio 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, emanato di concerto con il Ministero dell'interno e d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85, che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorità competente ad effettuare i controlli nei locali delle imprese di auto-transporto sull'osservanza dell'orario di lavoro al fine della tutela psicofisica del lavoratore;

Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 del Ministero delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il decreto del 23 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo alle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo di trasferimento e di conservazione dei dati dell'apparecchio di controllo da parte delle imprese di trasporto

Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. L'operazione di trasferimento dei dati dai tachigrafi digitali e dalle carte conducente, secondo le modalità previste dall'allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002, deve essere eseguita dalle imprese di trasporto al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione in sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.

I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell'impresa, all'autorità di controllo.

I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica, come previsto dall'allegato 1/B del regolamento (CE) n. 1360/2002.

In particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di controllo digitale devono essere trasferiti entro e non oltre tre mesi; quelli relativi alle carte dei conducenti devono essere trasferiti entro e non oltre tre settimane.

Le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi:

- 1) dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo;
- 2) dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci l'impresa di trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo.

L'impresa di trasporto deve conservare, per il periodo previsto dalla normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddetti dati.

Art. 2.

Obblighi del datore di lavoro e dei conducenti

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore della vigente disciplina in materia di orario di lavoro nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie, di istruire il conducente circa il funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul corretto uso dello stesso.

I conducenti sono tenuti al rispetto dei periodi di guida e di riposo previsti dalla normativa comunitaria e al corretto uso dell'apparecchio di controllo e della carta del conducente qualora il veicolo sia dotato di tachigrafo digitale.

Roma, 31 marzo 2006

Il Ministro: MARONI

06A03561

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 febbraio 2006.

Criteria di priorità per l'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, concernente la «Regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma» che, al comma 2 del punto 7.3, al fine di garantire la maggiore efficacia della politica industriale del Governo, prevede che il Ministro delle attività produttive possa individuare con proprio decreto, anche con riferimento ai requisiti dei soggetti proponenti ed all'oggetto del contratto di programma, priorità e specifiche per l'accesso alle agevolazioni;

Visto il precedente decreto emesso il 19 novembre 2003 che ha determinato le priorità e le specifiche per l'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma, avente efficacia fino al 31 dicembre 2004;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante la «Riforma degli incentivi» che prevede, tra l'altro, l'emissione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che, considerata l'ampiezza delle disposizioni da adottare di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), del medesimo comma, è tutt'ora in fase di discussione presso i citati Ministri;

Visto il quadro programmatico definito nel Piano triennale 2006-2008 degli obiettivi del Ministero delle attività produttive accolto dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 che individua, tra l'altro, come obiettivo prioritario di «focalizzare la specializzazione produttiva dell'Italia verso un nuovo assetto industriale»;

Considerata la necessità, nelle more dell'emissione del decreto attuativo di cui sopra, di rinnovare quanto contenuto nel citato decreto del 19 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'efficacia della politica industriale del Governo, come contenuta nel quadro programmatico definito nel Piano triennale 2006-2008, indicato nelle premesse, verrà data priorità fino al 31 dicembre 2008, alle proposte di contratti di programma che saranno finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) difesa e valorizzazione della grande tradizione industriale e turistica con forte identificazione con il luogo di origine, attraverso una maggiore tutela e promozione dello «Stile Italiano», con particolare riguardo alle proposte presentate da consorzi di piccole e medie imprese prevalentemente ubicate nelle aree sottoutilizzate del sud d'Italia;

b) salvaguardia e consolidamento delle competenze e degli assetti industriali acquisiti in alcuni settori di forte e storica presenza dell'industria italiana con progetti finalizzati allo sviluppo di attività ad alto contenuto tecnologico;

c) promozione di alleanze internazionali ad alto tasso di innovazione tecnologica;

d) valorizzazione delle eccellenze nel campo dell'impresa e della ricerca con particolare riferimento alle filiere ad elevata tecnologia.

Art. 2.

Il Ministro delle attività produttive vigilerà sulla corretta osservanza delle priorità di cui al precedente articolo sulle proposte di contratti di programma presentate e da presentare alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

Art. 3.

Le presenti disposizioni si applicano alle proposte di contratti di programma che saranno presentate successivamente alla data di emissione del presente decreto ed a quelle che sono in essere presso la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e per le quali, alla stessa data, è stata trasmessa la nota di conferma dell'interesse al mantenimento della domanda di accesso ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80, indicata nelle premesse.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

*Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1,
foglio n. 343*

06A03580